



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI ROMA**  
**SEZIONE III CIVILE**

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Giuseppe Lo Sinno

Presidente

Dott. Carla Santese

Consigliere

Dott. Attilio Mari

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

ai sensi dell'art. 352 cod.proc.civ., nel procedimento iscritto al n. **7374/2016** r.g.,  
trattenuto in decisione all'udienza del 18.1.2021 e pendente tra:

\_\_\_\_\_ - elettivamente domiciliato in  
Roma, Via \_\_\_\_\_ presso lo studio dell'Avv. \_\_\_\_\_ e rappresentato  
e difeso dall'Avv. \_\_\_\_\_ che lo rappresenta e difende giusta procura  
in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore

appellante

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del procuratore  
speciale** (CF 00884060526) - rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Morera ed  
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Largo Giuseppe Toniolo n.  
6, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado di  
giudizio

appellata

**OGGETTO:** appello avverso ordinanza emessa dal Tribunale di Civitavecchia ai  
sensi dell'art.702-bis nel procedimento iscritto al n.2518/2015 – contratto di  
mutuo.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Con atto di citazione notificato in data 30.11.2016, \_\_\_\_\_ ha  
proposto appello avverso l'ordinanza emessa il 29.10.2016 dal Tribunale di  
Civitavecchia – ai sensi dell'art.702-bis cod.proc.civ. e all'esito del procedimento

Firmato Da: LO SINNO GIUSEPPE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 641142169c3cc08 - Firmato Da: ATTILIO MARI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 26336a4d401975





avente n.2518/2015 – notificata il 3.11.2016, pronunciata a definizione del giudizio incardinato dal medesimo appellante nei confronti della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A..

Il Tribunale adito così ha esposto i fatti di causa e i motivi della decisione:

*"La domanda proposta da [REDACTED] ha per oggetto l'accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo n.rep. 375157, racc. 16906 del 13.06.2007 per euro 340.000,00, limitatamente alle clausole che prevederebbero interessi usurari e della conseguente gratuità del contratto ex art.1815, comma 2, c.c., la condanna della banca alla restituzione delle somme percepite in eccesso, nonché al risarcimento del danno subito dal debitore per la violazione degli artt. 1337, 1338, 1366 e 1376 c.c., vinte le spese di lite.*

*Parte ricorrente deduce l'usurarietà del tasso di interesse applicato dalla banca richiamando il principio per cui nella determinazione del tasso in concreto applicato dalla banca si tiene conto di tutte le spese, commissioni e remunerazioni, escluse imposte e tasse ed affermando la necessità di ricomprendere anche gli interessi di mora e la penale per l'estinzione anticipata. L'istante si è limitato, nel ricorso introduttivo, a fare riferimento alla "relazione tecnica" allegata, dalla quale risulterebbe che il TEG è pari al 16,30% (il tasso di interesse corrispettivo iniziale del 6,72%+ il tasso di mora fissato nella misura del 8,58+ la penale per l'estinzione anticipata pari all'1%) mentre alla data della stipula (13.06.2007) il tasso soglia era del 8,58%.*

*La suddetta perizia, priva per la verità di qualsivoglia allegazione difensiva di carattere tecnico- contabile, risulta meramente assertiva della gratuità del mutuo ex art.1815 c.c. sulla scorta di una serie di pronunce giurisprudenziali.*

*L'Istituto di credito convenuto, per parte sua, ha dedotto che il contratto di mutuo in esame prevedeva espressamente l'applicazione di: (a) un tasso di interesse fisso (nominale iniziale) pari al 6,72%; (b ) in caso di ritardo nel pagamento, un tasso di mora di 1,86 punti percentuali superiore al tasso corrispettivo.*

*Inoltre, ha dedotto che alla data della stipula (giugno 2007) il tasso soglia era pari al 8,58% e che nessuno dei due tassi, corrispettivi e moratorio, singolarmente considerati, ha superato a quella data il tasso soglia vigente, contestando altresì la tesi della c.d. sommatoria e rilevando, infine, quanto al tasso di mora, la specifica pattuizione tra le parti, in data 23.05.2014 di un accordo volto alla sospensione di 12 rate del mutuo con contestuale rinuncia agli interessi di mora*





maturati a seguito del mancato pagamento delle rate alle scadenze contrattualmente stabilite.

Ciò premesso, la domanda è infondata e deve essere rigettata.

Questo Tribunale ritiene di richiamare ai sensi dell'art.118 disp.att.c.p.c., ad integrazione della presente motivazione, la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, n.1297/2015 che testualmente ha affermato: "la difesa dell'attore ritiene che il tasso usurario vada confrontato non già con riferimento ai singoli tassi dovuti a titolo di interessi corrispettivi od interessi moratori, ma con riferimento piuttosto alla sommatoria tra tali diverse categorie di interessi; e poiché la sommatoria di tali due tipologie di interessi supera il tasso soglia, si deduce la presenza di usura; In realtà, è invece del tutto evidente che l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un 'non tasso' od un 'tasso creativo', in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario (Trib. Catania 14/5/2015, Trib. Padova ord. 17/2/2015, 10/3/2015 n. 739 e 27/1/2015; Trib. Bologna 17/2/2015; Trib. Milano 12/2/2015, 29/1/2015, 12/11/2014, 22/5/2014 e 28/1/2014; Trib. Cremona ord. 9/1/2015; Trib. Treviso 9/12/2014 e 11/4/2014; Trib. Torino 17/9/2014 n. 5984; Trib. Roma 16/9/2014 n. 16860; Trib. Bari 10/9/2014; Trib. Sciacca 13/8/2014 n. 393; Trib. Verona 30/4/2014, 28/4/2014, 23/4/2015 n. 1070; Trib. Napoli 18/4/2014 n. 5949, 15/4/2014; Trib. Treviso 11/4/2014; Trib. Trani 10/3/2014; Trib. Brescia 27/1/2014); [ omissis] Deriva, in conclusione, la radicale assenza di usura, e l'assoluta inconsistenza della domanda attorea già sulla base dei dati indicati dall'attrice stessa, senza bisogno quindi di disporre una CTU.

Ne discende, che già sulla sola scorta della prospettazione del ricorrente, non può farsi discendere il superamento del tasso soglia in base alla mera sommatoria algebrica tra il tasso corrispettivo ed il tasso di mora (oltre che della penale per estinzione anticipata), dovendosi la loro usurarietà valutarsi separatamente.

La ragione della disaggregazione dei due tassi risiede, evidentemente, nella diversità ontologica degli stessi, uno essendo remunerativo dell'erogazione del credito, l'altro costituendo un onere eventuale rilevante solo nella fase patologica del rapporto.





*Gli interessi di mora, infatti, costituiscono una forma di liquidazione preventiva del danno da ritardo nell'adempimento e svolgono altresì una funzione deterrente dell'inadempimento stesso. Essi non possono quindi considerarsi un corrispettivo del mutuo in quanto non costituiscono un costo economico necessario del finanziamento, ma un onere del tutto eventuale destinato a venire in rilievo solo nella fase esecutiva del contratto.*


*Infine, nella fattispecie in esame deve essere parimenti escluso, sulla base delle erronee allegazioni del ricorrente, che il T.A.N. pari al 6,72% all'epoca di conclusione del contratto (giugno 2007), potesse arrivare a superare il tasso soglia ove comprensivo dei restanti costi connessi all'erogazione del credito e pattuiti in contratto (ovvero penale di estinzione anticipata pari all'1%), atteso che questi ha indicato nel 8,58% il tasso soglia del trimestre di riferimento. Dal rigetto della domanda di ripetizione consegue il rigetto della domanda risarcitoria.*

*Attesa la palese infondatezza della domanda, fondata sul richiamo a dati normativi e precedenti giurisprudenziali negligenemente ignorati quando non travisati volontariamente, sussistono nella specie i presupposti per l'applicabilità dell'art. 96, comma 3, c.p.c. nella misura indicata in dispositivo.*

*Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate giusta DM 55/2014 tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del valore minino delle cause fino ad euro 260.000,00".*

Il Tribunale ha quindi così statuito:

*"a) RIGETTA le domande; b) CONDANNA il ricorrente alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.990,00 a titolo di compenso professionale oltre IVA, ove dovuta, e CPA e rimborso forfettario come per legge; c) CONDANNA il ricorrente a pagare, in favore delle convenuta, ai sensi dell'art.96, comma 3, c.p.c., un importo pari alle spese di lite, ovvero euro 1.990,00".*

2. Avverso la predetta pronuncia ha presentato appello  formulando le seguenti conclusioni: "[...] *accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma dell'Ordinanza emessa dal Tribunale di Civitavecchia, Dott.ssa Pegorari, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo per cui è causa, in relazione alla pattuizione di interessi ultrasoglia; e per l'effetto ai sensi e per gli effetti dell'art.1815 c.c., condannare la convenuta banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi, nonché condannare l*





*stessa banca al risarcimento del danno patito dalla ricorrente in ordine agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa. Con vittoria di spese di lite per il doppio grado di giudizio”.*

In data 21.2.2017 si è costituita la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., con comparsa di risposta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 ovvero dell'art.345 cod.proc.civ. e, nel merito, per il rigetto dell'impugnazione; con vittoria di spese del presente grado di giudizio.

All'esito dell'udienza del 18.1.2022, celebrata secondo modalità cartolari ai sensi dell'art.83, commi 5 e 7, lett.h), del d.l. n.18/2020 (conv., con modif., nella l.27/2020), nonché dell'art. 221 del d.l. n.34/2020 (conv. con modif. nella l. 77/2020, la cui efficacia è stata prorogata – da ultimo – dall'art.16 del d.l. n.228/2021, conv. con modif. nella l. n.15/2022), il giudizio è stato trattenuto in decisione, previa concessione dei termini previsti dall'art.352 cod.proc.civ..

3. In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dall'appellata; in quanto l'atto introduttivo del presente grado di giudizio rispetta adeguatamente i profili volitivi, argomentativi, censori e di causalità richiesti dall'art. 342 cod.proc.civ., soddisfacendo i requisiti minimi richiesti dalla disposizione citata così come delineati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., 16.11.2017, n. 27199).

4. Nel merito, l'appello va rigettato.

4.1 Parte appellante ha articolato un unitario motivo di impugnazione nel quale ha censurato le conclusioni raggiunte dal Tribunale adito in punto di non applicabilità alla fattispecie concreta in esame della normativa antiusura della conseguente non applicabilità del disposto dell'art.1815, comma 2, cod.civ..

Va pregiudizialmente rilevato che devono ritenersi infondate le pregiudiziali doglianze avanzate – in punto di rito – in ordine al *modus procedendi* adottato dal Tribunale adito, il quale ha provveduto a pronunciarsi sulla domanda di parte sulla scorta della domanda introduttiva e della comparsa di costituzione della convenuta senza consentire altra attività; atteso che l'art.702-ter, comma quinto, cod.proc.civ. consente al giudice adito in sede di procedimento sommario di cognizione, di procedere “nel modo che ritiene più opportuno” all'eventuale adozione di provvedimenti istruttori e quindi a provvedere all'accoglimento o al rigetto delle domande avanzate.





Nel merito del motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato le argomentazioni del Tribunale adito nella parte in cui – nel disattendere le conclusioni raggiunte nello scritto tecnico di parte allegato alla domanda – ha ritenuto la non cumulabilità, ai fini dell'ottenimento del parametro su cui commisurare il superamento del limite previsto dall'art.2 della l. n.108/1996, degli interessi corrispettivi con gli interessi moratori oltre che con la penale pattuita per l'estinzione anticipata (e pari rispettivamente al 6,72%, all'8,58% e all'1%), rilevando quindi che *"in assenza di necessaria, chiara ed inequivocabile specifica, in ordine alla sostituzione del tasso di mora al tasso corrispettivo in caso di ritardo nei pagamenti, induce e legittima [...] a prefigurare l'ipotesi più gravosa ed onerosa per l'utente, ovvero a prefigurare l'effettiva applicazione di un tasso di (interesse) moratorio che non si sostituisce bensì si aggiunge al tasso corrispettivo"*, ritenendo quindi che il giudice di primo grado non avrebbe tenuto adeguato conto del susseguente superamento del tasso soglia.

La censura non è fondata.

Va richiamata, sul punto, la parte motiva di Cass., sez.VI, 4.11.2021, n.31615, la quale ha rilevato che *"la L. n. 108 del 1996, non ammette (che) una comparazione possa attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia) ed è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi. Come già osservato da questa Corte, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare (Cass. 17 ottobre 2019, n. 26286).*

*Il problema relativo all'esorbitanza degli interessi corrispettivi e moratori rispetto al tasso soglia va quindi risolto in modo differenziato. Per i primi deve ovviamente tenersi conto della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, e aversi riguardo al tasso medio risultante dalla rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale aumentato della metà (essendo stato il contratto di mutuo concluso il 3 marzo 2000, e non essendo quindi ad esso applicabile la diversa disciplina contenuta nel D.L. n. 70 del 2011); per gli interessi moratori assume invece rilievo quanto precisato, di*





*recente, dalle Sezioni Unite di questa Corte: in particolare, poiché la L. n. 108 del 1996, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, il tasso-soglia sarà dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal sopra citato art. 2, comma 4, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato nei suddetti decreti (Cass. Sez. U. 18 settembre 2020, n. 19597)".*

Va quindi ritenuto che – contrariamente a quanto argomentato dall'appellante – non possa operarsi, in relazione alla controversia riguardante l'applicazione della normativa antiusura, alcuna sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori; rilevando altresì che, in riferimento a tale seconda categoria di interessi, il contratto in questione prevedeva una espressa clausola di salvaguardia in forza della quale il tasso degli interessi moratori non poteva comunque mai superare, nel corso del rapporto, la misura massima prevista dai dd.mm. emessi in attuazione della l. n.108/1996.

4.2 Nel corpo dell'unitario motivo di impugnazione, l'appellante ha altresì censurato il capo dell'ordinanza gravata che ha disposto la propria condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art.96, comma 3, cod.proc.civ..

Anche tale censura deve ritenersi infondata.

Va rilevato che la condanna prevista dall'art. 96, comma 3, cod.proc.civ., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (da ultime, Cass., sez.VI, 24.9.2020, n.20018; Cass., sez.lav., 15.2.2021, n.3830), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, elementi quali l'evidente infondatezza





dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata ovvero la manifesta inconsistenza giuridica delle tesi proposte (Cass., sez.un., 13.9.2018, n.22405).

Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata contiene una adeguata motivazione in ordine ai presupposti di applicazione della suddetta sanzione, in conseguenza dei molteplici precedenti giurisprudenziali che hanno smentito la ricostruzione della normativa di riferimento posta alla base dell'originario ricorso.

5. Sulla base delle predette considerazioni, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.

L'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, le quali vanno parametrize sulla base del valore del procedimento, da ritenersi di valore indeterminabile, e quindi liquidate - sulla base del criterio contenuto nell'art.5, comma 6, d.m. 55/2014 - in riferimento ai compensi medi previsti dalla tabella 12 allegata al d.m. 55/2014, quarto scaglione, con esclusione di quelli relativi alla fase - non svolta - di istruzione e/o trattazione (corrispondenti a € 1.960,00 per la fase di studio, a € 1.350,00 per quella introduttiva e a € 3.305,00 per quella decisionale).

Atteso il rigetto integrale dell'impugnazione va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti, in relazione all'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - di un importo corrispondente a quello del contributo unificato.

#### **P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] avverso l'ordinanza emessa in data 29.10.2016 dal Tribunale di Civitavecchia all'esito del procedimento avente n.2518/2015 r.g., nel procedimento iscritto al n.7374/2016 r.a.c.c., così provvede:

- 1) rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, l'ordinanza impugnata;
- 2) condanna [REDACTED] al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nei confronti della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., che liquida in € 6.615,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA;
- 3) dichiara la sussistenza dei presupposti previsti dall'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo corrispondente a quello del contributo unificato.

Così deciso all'esito della camera di consiglio del 12 aprile 2022





Sentenza n. 2990/2022 pubbl. il 05/05/2022

RG n. 7374/2016

Repert. n. 2969/2022 del 05/05/2022

Il Consigliere est.

Attilio Mari

Il Presidente

Giuseppe Lo Sinno

Firmato Da: LO SINNO GIUSEPPE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 641142169cf3cc08 - Firmato Da: ATTILIO MARI Emesso Da: AFUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA.G1 Serial#: 26336a44094774

